



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

N. 16 Reg. delib.	Ufficio competente SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
----------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TARI PER L'ANNO 2021
---------	---

Oggi **trenta** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:03**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Mizzon Silvia	Presente	Magagna Roberto	Presente
Cesaro Silvana	Presente	Marchesin Maria Giovanna	Presente
Brocco Massimo	Presente	Danese Samuele	Presente
Bordin Sandra	Presente	Cameran Matteo	Assente G.
Favero Ursula	Assente G.	Mussolin Massimo	Assente G.
Filippi Alberto	Presente		

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Predielis Monica.

Constatato legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Mizzon Silvia nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Brocco Massimo, Bordin Sandra, Danese Samuele, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Legenda: Assente G.-Assente giustificato
Assente I.-Assente ingiustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/R/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 e relative tabelle (allegata);
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Megliadino San Vitale non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza del Comune, anche ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R.V. del 31 dicembre 2012, n. 52;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore in data 17 giugno 2021, ed acquisito al prot. n. 3230 del 21 giugno u.s.,
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati:
 - o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - o relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Considerato che, per la specificità e la complessità della materia, questo Ente ha affidato un incarico all'Università di Udine, Dipartimento delle Scienze Economiche e Statistiche, giusta determinazione di incarico n. 45 del 27 maggio 2021, finalizzata alla validazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti e a fornire supporto specialistico nell'interpretazione delle norme contenute nella deliberazione Arera 443/2019 e nella predisposizione degli atti di competenza dell'Ente di governo ai fini dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi del "Metodo tariffario rifiuti" (MTR), esprimendo specifica attenzione scientifica per la complessa attività di verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati inseriti nel P.E.F., data anche la recente introduzione della nuova metodologia di formazione;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio [...]";

Viste le relazioni e l'elaborazione del PEF TARI 2021 pervenuti in data 25 Giugno 2021 dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine, ed acquisiti al Prot. n. 3327 del 28 Giugno 2021, che si allegano sub. A), ove sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano Economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di validazione, e in cui si rileva che:

- il gestore ha tenuto conto e riportato la peculiare situazione venutasi a creare con l'emergenza legata al COVID-19;
- la richiesta del gestore in merito al riconoscimento dei parametri PG (allargamento di perimetro) e QL (incremento di qualità dei servizi) non era sorretta con l'evidenziazione dei maggiori costi che l'azienda ha sostenuto a partire dal 2020 e nel PEF non era valorizzata la componente COlexp, che dovrebbe intercettare i maggiori costi per i quali si richiede il riconoscimento;
- non sono state riportate indagini di soddisfazione degli utenti;
- non sono stati forniti i costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione come richiesto nell'Appendice 2 della Delibera n. 443/2019/R/rif;
- non emerge chiaramente il rapporto tra il gestore Gestione Ambiente scarl e il gruppo di cui fa parte, in particolare rispetto all'utilizzo dei mezzi, il conferimento dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento, l'eventuale ricorso a personale di società controllate e i servizi resi da Gestione Ambiente;
- non vengono sufficientemente illustrati gli strumenti di contabilità industriale utilizzati per separare le altre attività svolte dal gestore oltre ai servizi per la gestione rifiuti;
- il gestore ha erroneamente attribuito "Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio-CSL" in quando tale servizio non è effettuato per il Comune di Megliadino San Vitale.

Rilevato ulteriormente che il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore in data 17 giugno 2021, ed acquisito al prot. n. 3230 del 21 giugno u.s., risulta privo delle sommatorie $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) ovvero della sommatoria del valore ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) e del valore ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) nonché non risulta coerentemente valorizzata la componente di accantonamento per i crediti di cui al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, così come previsto dall'articolo 14 comma 2 dell'Allegato A) della Delibera Arera n. 443/2019;

Appurato che la Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 ha precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) [...]";

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "[...] Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 [...];

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato in forza del vigente contratto avente scadenza anno 2025;

Visto il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.G.R.V. n. 30 del 29.04.2015, ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “[...]A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard [...]”
- il comma 654 ai sensi del quale “[...]In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente[...];”
- il comma 683, in base al quale “[...] Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visto l'articolo 22, comma 4, del vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17 settembre 2014, esecutivo con il quale si demanda, al Consiglio Comunale, in sede di approvazione annuale delle tariffe, la definizione di ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, anche su base reddituale e territoriale, che, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa.

Ritenuto opportuno dall'amministrazione comunale, definire con il presente atto sia le riduzioni e/o agevolazioni per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 15 giugno 2021, relativa all'approvazione del Rendiconto della Gestione 2020, con particolare richiamo all'allegato a)2 ove risulta iscritta, con vincolo derivante dalla legge la somma di **€ 19.401,23** a titolo di "Tari agevolazioni da COVID-19".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 823 della L. 30.12.2020 n. 178, tali risorse dovranno essere obbligatoriamente destinate a ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19.

Considerato inoltre che:

- il Governo ha stanziato, in base ai criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73), un fondo di 600 milioni di euro per ristorare le categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;
- il riparto presunto delle risorse sarà di circa **€. 11.181,00** per il Comune di Megliadino San Vitale e per l'anno 2021 avverrà a breve erogato con provvedimento ministeriale. (<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10700-agevolazioni-tari-non-domestiche-2021-le-assegnazioni-prevedibili-per-ciascun-comune>);

Considerato altresì che il Governo ha approvato, nella Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso, ulteriori trasferimenti per complessivi 500 milioni di euro a titolo di "Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'articolo 53 del dl "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 2021), finalizzati all'adozione di "misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche", in corso di emanazione;

Preso atto che quest'ultima misura, che si stima dal valore di circa **€. 15.063,00** per il Comune di Megliadino San Vitale per l'anno 2021, e che pertanto assume finalità più ampie rispetto alla sola "solidarietà alimentare" attivata nel 2020 con l'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l'art. 19-decies del D.L. n. 137/2020, permetterà di utilizzare il citato fondo per ridurre l'onere TARI sulle utenze domestiche;

Valutato di intervenire anche in sostegno alle utenze domestiche destinando il 25% delle somme sopra assegnate per un valore di **€. 3.805,00** a titolo di agevolazione TARI utenze domestiche;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 e del l'art. 6 del dl 73/2021, possono essere poste a carico delle tariffe TARI attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, ed anche per l'anno 2022 qualora residuino disponibilità di fondi, le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

a) Riduzioni in favore delle **utenze non domestiche** oggetto di chiusura obbligatoria o comunque soggette a restrizioni nell'esercizio dell'attività:

- Finanziamento: Risorse del bilancio o ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzato del Fondo Funzioni Fondamentali (comma 822, art. 1. Legge 178/2020)

- Categorie dei beneficiari:

* Negozi di abbigliamento (cod. ATECO 47.71)

* Negozi di cartoleria (cod. ATECO 47.62.20)

L'agevolazione verrà riconosciuta con l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in Euro a decurtazione, fino al limite massimo della quota variabile della tariffa applicata. In caso di insufficienza del finanziamento l'importo sarà proporzionalmente distribuito tra tutti gli aventi diritto.

Per la precisa individuazione delle categorie non domestiche aventi diritto all'agevolazione si fa espresso rinvio alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif e relativi allegati.

b) Riduzioni in favore delle **utenze non domestiche** che hanno subito effetti economici negativi da COVID-19:

- Finanziamento: Risorse del bilancio o ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzato del Fondo Funzioni Fondamentali (comma 822, art. 1. Legge 178/2020).

- Categorie dei beneficiari:

* Banchi di mercato beni durevoli (cod. ATECO 47.82 – 47.89)

* Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti (cod. ATECO 96.02)

* Luoghi di culto (cod. ATECO 94.91)

* Alberghi con o senza ristorante (cod. ATECO 55.1)

* (Uffici, Agenzie) (cod. ATECO K (65 e 66), 68, da 69 a 74, 78, 80, 81, 82, 84)

* Studi Professionali (cod. ATECO da 69 a 75, 86)

* Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

* Carrozzeria, autofficina, elettrauto (cod. ATECO 45)

* Attività industriali con capannoni di produzione

* Attività artigianali di produzione di beni specifici

* Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, bar, birrerie e ecc. (cod. ATECO 56)

* Fiori e piante (cod. ATECO 47.76.10)

L'agevolazione verrà riconosciuta con l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in Euro a decurtazione, fino al limite massimo della quota variabile della tariffa applicata. In caso di insufficienza del finanziamento l'importo sarà proporzionalmente distribuito tra tutti gli aventi diritto.

Per la precisa individuazione delle categorie non domestiche aventi diritto all'agevolazione si fa espresso rinvio alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif e relativi allegati.

c) Riduzioni in favore delle **utenze non domestiche** colpite dagli effetti del Covid

- Finanziamento: Risorse del bilancio o ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzato del Fondo Funzioni Fondamentali (comma 822, art. 1. Legge 178/2020).

- Categorie dei beneficiari:

- * Autorimesse (codice ATECO 52.21.50)
- * Magazzini senza alcuna vendita diretta (codice ATECO 52)
- * Distributori carburanti (codice ATECO 47.30)
- * Edicola, tabacchi, plurilicenze (codice ATECO 47.62.10 , 47.73 , 47.26)
- * Supermercato (codice ATECO 47.11.20)
- * Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (codice ATECO 47.24 , 47.22, 47.29)
- * Ortofrutta, pescherie (codice ATECO 47.21, 47.23)
- * Banchi di mercato generi alimentari (codice ATECO 47.81)

L'agevolazione verrà riconosciuta con l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in Euro a decurtazione, fino al limite massimo della quota variabile della tariffa applicata. In caso di insufficienza del finanziamento l'importo sarà proporzionalmente distribuito tra tutti gli aventi diritto.

Per la precisa individuazione delle categorie non domestiche aventi diritto all'agevolazione si fa espresso rinvio alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif e relativi allegati.

d) Riduzioni in favore delle **utenze domestiche**:

- Finanziamento: Con la Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso, sono stati definiti ulteriori trasferimenti per complessivi 500 milioni di euro a titolo di "Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'articolo 53 del D.L. "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 2021).

- Categorie dei beneficiari:

* Utenti che versano in condizioni di disagio o altrimenti meritevoli di tutela.

L'agevolazione verrà riconosciuta in forza di una quantificazione espressa definita dal Comune di Megliadino San Vitale con l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in Euro a decurtazione, fino al limite massimo della tariffa, che sarà comunicata direttamente al soggetto gestore.

Individuazione delle risorse:

- per **le utenze domestiche** delle famiglie che versano in stato di bisogno individuate dall'ente, fino all'importo complessivo di **€. 3.805,00** finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa a valore sul capitolo ad oggetto "Misure urgenti di solidarietà alimentare";
- per **le utenze non domestiche** interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, fino all'importo complessivo di **€ 30.582,23** che verrà finanziato con utilizzo dell'avanzo vincolato per l'importo di **€. 19.401,23** e per **€. 11.181,00** con specifiche autorizzazioni di spesa a valere sugli specifici capitoli di bilancio;

Visto il Piano Economico Finanziario 2021 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 162.975,00 così ripartiti:

COSTI FISSI €. 80.219,54

COSTI VARIABILI € 82.755,60

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “[...] i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità [...]”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020 pur dando atto che, in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L n. 18/2020, lo stesso Consiglio non era stato posto nella condizione di validare entro il 31 dicembre 2020, il Piano Economico Finanziario TARI 2020;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria applicata del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, di cui all'**Allegato B**) relativa sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “[...] è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia [...]”;
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “[...] *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile [...]*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “[...] è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia [...]”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali,

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la complessità e la laboriosità dell'intero procedimento che ha visto coinvolti non solo gli Amministratori e gli uffici, ma anche UNIUD nella persona del Prof. Massarutto Antonio. Questo adempimento non poteva essere posticipato per mancata proroga da parte del Governo.

Interviene il Consigliere Danese Samuele che invita l'Amministrazione a valutare l'attivazione del servizio di spazzamento stradale e delle piazze.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n.0, resi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, ed ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019 punto 6.3, che il P.E.F. grezzo trasmesso dal soggetto gestore in data 17 giugno 2021 ed acquisito a prot. n. 3230 del 21 giugno u.s., appare incompleto ed incongruo;

- 2) di rideterminare e validare, in base alle osservazioni pervenute dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine ed ai sensi della sopra citata della deliberazione ARERA 443/2019 punto 6.4, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del P.E.F. stesso ed analiticamente descritti nella relazione di validazione di cui all'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di quantificare in €. 162.975,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (T.A.R.I. 2021) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto precedente del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere il Piano Economico Finanziario (P.E.F. 2021) ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- 5) di stabilire, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e/o riduzioni:

a) Riduzioni e/o agevolazioni in favore delle **utenze non domestiche** oggetto di chiusura obbligatoria o comunque soggette a restrizioni nell'esercizio dell'attività:

- Finanziamento: Risorse del bilancio o ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzato del Fondo Funzioni Fondamentali (comma 822, art. 1. Legge 178/2020)

- Categorie dei beneficiari:

* Negozi di abbigliamento (cod. ATECO 47.71)

* Negozi di cartoleria (cod. ATECO 47.62.20)

L'agevolazione verrà riconosciuta con l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in Euro a decurtazione, fino al limite massimo della quota variabile della tariffa applicata. In caso di insufficienza del finanziamento l'importo sarà proporzionalmente distribuito tra tutti gli aventi diritto.

Per la precisa individuazione delle categorie non domestiche aventi diritto all'agevolazione si fa espresso rinvio alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif e relativi allegati.

b) Riduzioni e/o agevolazioni in favore delle **utenze non domestiche** che hanno subito effetti economici negativi da COVID-19:

- Finanziamento: Risorse del bilancio o ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzato del Fondo Funzioni Fondamentali (comma 822, art. 1. Legge 178/2020).

- Categorie dei beneficiari:

- * Banchi di mercato beni durevoli (cod. ATECO 47.82 – 47.89)
- * Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti (cod. ATECO 96.02)
- * Luoghi di culto (cod. ATECO 94.91)
- * Alberghi con o senza ristorante (cod. ATECO 55.1)
- * (Uffici, Agenzie) (cod. ATECO K (65 e 66), 68, da 69 a 74, 78, 80, 81, 82, 84)
- * Studi Professionali (cod. ATECO da 69 a 75, 86)
- * Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- * Carrozzeria, autofficina, elettrauto (cod. ATECO 45)
- * Attività industriali con capannoni di produzione
- * Attività artigianali di produzione di beni specifici
- * Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, bar, birrerie e ecc. (cod. ATECO 56)
- * Fiori e piante (cod. ATECO 47.76.10)

L'agevolazione verrà riconosciuta con l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in Euro a decurtazione, fino al limite massimo della quota variabile della tariffa applicata. In caso di insufficienza del finanziamento l'importo sarà proporzionalmente distribuito tra tutti gli aventi diritto.

Per la precisa individuazione delle categorie non domestiche aventi diritto all'agevolazione si fa espresso rinvio alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif e relativi allegati.

c) Riduzioni e/o agevolazioni in favore delle utenze non domestiche colpite dagli effetti del Covid:

- Finanziamento: Risorse del bilancio o ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzato del Fondo Funzioni Fondamentali (comma 822, art. 1. Legge 178/2020).

- Categorie dei beneficiari:

- * Autorimesse (codice ATECO 52.21.50)
- * Magazzini senza alcuna vendita diretta (codice ATECO 52)
- * Distributori carburanti (codice ATECO 47.30)
- * Edicola, tabacchi, plurilicenze (codice ATECO 47.62.10 , 47.73 , 47.26)
- * Supermercato (codice ATECO 47.11.20)
- * Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (codice ATECO 47.24 , 47.22, 47.29)
- * Ortofrutta, pescherie (codice ATECO 47.21, 47.23)

* Banchi di mercato generi alimentari (codice ATECO 47.81)

L'agevolazione verrà riconosciuta con l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in Euro a decurtazione, fino al limite massimo della quota variabile della tariffa applicata. In caso di insufficienza del finanziamento l'importo sarà proporzionalmente distribuito tra tutti gli aventi diritto.

Per la precisa individuazione delle categorie non domestiche aventi diritto all'agevolazione si fa espresso rinvio alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif e relativi allegati.

d) Riduzioni e/o agevolazioni in favore delle utenze domestiche:

- Finanziamento: Con la Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso, sono stati definiti ulteriori trasferimenti per complessivi 500 milioni di euro a titolo di "Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'articolo 53 del D.L. "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 2021).

- Categorie dei beneficiari:

* Utenti che versano in condizioni di disagio o altrimenti meritevoli di tutela.

L'agevolazione verrà riconosciuta in forza di una quantificazione espressa definita dal Comune di Megliadino San Vitale con l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in Euro a decurtazione, fino al limite massimo della tariffa, che sarà comunicata direttamente al soggetto gestore.

6) di individuare le seguenti risorse per le riduzioni e/o agevolazioni di cui sopra a valere sul Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023:

a) per **le utenze domestiche** delle famiglie che versano in stato di bisogno individuate dall'ente, fino all'importo complessivo di **€ 3.805,00** finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa a valore sul capitolo ad oggetto "Misure urgenti di solidarietà alimentare";

b) per **le utenze non domestiche** delle categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, fino all'importo complessivo di **€ 30.582,23** che verrà finanziato con utilizzo dell'avanzo vincolato per l'importo di **€ 19.401,23** e per **€ 11.181,00** con specifiche autorizzazioni di spesa a valere sugli specifici capitoli di bilancio;

6) di approvare e confermare, per l'effetto, anche per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'**Allegato B**) relativa alle **utenze domestiche** ed alle **utenze non domestiche**;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza dell'odierno termine di scadenza per l'approvazione del P.E.F. 2021 e delle tariffe TARI 2021 e delle relative riduzioni e/o agevolazioni per l'anno in corso,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 23 del 24-06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TARI PER L'ANNO 2021
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Avv. Mizzon Silvia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Predielis Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE
PROVINCIA DI PADOVA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 ED
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA
TARI PER L'ANNO 2021**

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-06-2021

Il Responsabile del servizio
Predielis Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000

Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI DELLA TARI PER L'ANNO 2021

Regolarita' Contabile

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-06-2021

Il Responsabile del servizio
Predielis Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.